



DBCONSULENZE

BOTTARO ARCH. ALESSANDRO

Dal 1° giugno 2013, per essere a norma, tutti le aziende, liberi professionisti, associazioni, ecc., dovranno possedere il DVR. Anche coloro che non avevano mai fatto nulla, o l'autocertificazione, dovranno munirsi del DVR con le procedure standardizzate. Ecco spiegato nel dettaglio.

Il DVR (Documento Valutazione Rischi) **deve essere effettuato da qualsiasi tipo di attività**, indipendentemente dal numero dei dipendenti o dal tipo di società (SAS, SRL, SNC, ecc). Devono farlo anche le ditte individuali che abbiano dipendenti o che lavorino in sub appalto. Questo è stato stabilito dal DLGS 81/08, Art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e con le successive modifiche apportate dal DLGS 106/09.

Il DVR, a partire dal 1 giugno 2013, può essere effettuato con le procedure standardizzate in autonomia, seguendo le linee guida emanate dalla Commissione nel 2012. Questo "nuovo" DVR andrà in sostituzione alla precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che non avrà più alcun valore. Pertanto, tutti coloro che avevano provveduto a fare l'autocertificazione per la valutazione dei rischi dovranno ora procedere ad una valutazione dei rischi con le nuove procedure standardizzate. Anche chi non ha mai fatto nulla in tal senso può regolarizzare la propria posizione effettuando il DVR con le procedure standardizzate.

NOTA IMPORTANTE: l'ultima circolare emanata fa il punto sulle date di entrata in vigore e le date di attuazione. Ci sono in rete e presso gli enti notizie diverse e per questo si è creata della confusione.

Il punto, esplicito e chiaro sull'ultima circolare emanata è questo:

Dal 31 maggio 2013 non si potrà più fare l'autocertificazione della valutazione dei rischi; in pratica fino a tale data si poteva comunque fare un'autocertificazione della valutazione dei rischi ma questa aveva un valore estremamente ridotto, in quanto dal 1° giugno bisognava procedere con le nuove norme del DVR.

Dopo il 31 di maggio non si potrà più fare l'autocertificazione ma bisognerà fare il DVR Documento di Valutazione del Rischio.

Dal 1° giugno 2013 tutti dovranno adeguarsi al nuovo DVR, anche chi non aveva mai fatto nulla o era in possesso dell'autocertificazione. Chi non sarà in possesso del DVR sarà sanzionabile.

Pertanto dal 1° giugno, per essere a norma, bisognerà essere in possesso del DVR Documento Valutazione Rischi. Chi ha già fatto, in qualsiasi data precedente, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è in regola.



DBCONSULENZE

BOTTARO ARCH. ALESSANDRO

NOTA IMPORTANTE SULLA DATA CERTA

Il DVR dovrà avere una data certa, che può essere apposta nei seguenti modi:

1. andare presso un Ufficio Postale e richiedere di apporre un francobollo ed annullarlo con timbro postale;
2. apporre la data e far firmare il documento dal Datore di Lavoro e/o dal RSPP, anche dal RSL o, in mancanza di esso, dai lavoratori in forza.

PERCHE' DELLA DATA CERTA: la data certa serve per certificare che il documento è stato effettuato prima di un eventuale infortunio sul lavoro o ispezione degli organi preposti. La data certa può essere apposta in qualsiasi momento una volta realizzato il DVR. Non è importante che la data sia antecedente 31 maggio o al 30 giugno, ma che essa ci sia! La normativa **NON SANZIONA** se la data certa è stata apposta sul documento in un periodo successivo alle scadenze degli obblighi, ma sanziona se non si è in possesso del documento (con apposta data certa) al momento dell'avvenimento o del controllo.

UN ESEMPIO: realizzate il Vostro DVR e gli apponete data certa il 10 settembre 2013; se avete un accadimento o un controllo dopo tale data **siete in regola**, non venite sanzionati perchè non avete fatto il documento prima delle scadenze previste. Se invece avete un accadimento o un controllo prima di tale data, o non avete il documento o lo avete senza la data certa, venite sanzionati.

IMPIANTO SANZIONATORIO PREVISTO:

L'articolo 55 del D.lgs. 81/08 stabilisce le **sanzioni** cui va incontro l'azienda in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR:

1. Omessa redazione del DVR (violazione comma 1 art. 29 D.lgs. 81/08)

Previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 €
a fronte di spese per la redazione da 350,00€ a 700,00€

2. DVR incompleto per omesse indicazioni:

A seconda dei casi inerenti le inadempienze o incompletezze, sono previste ammende da 2.000 a 4.000 € e da 1.000 a 2.000 €

Redigere un buon DVR non con procedure standardizzate come pubblicizzato a basso costo su alcuni siti, consente di non incorrere in tali sanzioni. La DBConsulenze, si occupa di monitorare e controllare di persona la situazione e redigere, in accordo con medico Competente e DL un DVR ad hoc per la ditta interessata.

Visitate il nostro sito www.dbconsulenze.it per conoscere le nostre attività e servizi alle imprese, compresi i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro e speciali corsi anche di apprendistato professionalizzante totalmente in piattaforma On-Line. Alcuni dei nostri corsi possono rilasciare attestati validi in tutta Italia a costi e tempi veramente vantaggiosi per i nostri clienti.